

Prot. n. 1072

Costa Volpino, li 09/08/19

Spett.le

Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE.

In risposta alla Vostra interrogazione tramite PEC del 08/08/2019, con riferimento al contratto di trasporto del prodotto, si rileva che ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce subappalto "qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera..." a condizione che il contratto sia:

- a) di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro;
e, al contempo;
- b) l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Diversamente, qualora il contratto di trasporto presentasse anche un solo valore inferiore a quelli congiuntamente richiesti dalla richiamata disposizione (sopra riportati sub lettere a) e b), lo stesso non costituirebbe subappalto.

Si ricorda peraltro che ai sensi dell'art.105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, non si considerano comunque subappalto "le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contatti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto".

Confermiamo che, in caso di subappalto, vanno indicate esclusivamente le parti di fornitura da subappaltare, senza indicare la terna di subappaltatori.

Cordiali saluti.

Il Rup - ing. Emiliano
Zampoleri